

concorrenza che il legislatore costituzionale ha attribuito alla responsabilità esclusiva dello Stato.

Tale competenza, in relazione agli atti amministrativi di carattere generale, i cui effetti alterano il funzionamento del mercato, dovrebbe in ogni caso rispettare l'autonomia delle altre amministrazioni. Un punto di equilibrio, tra l'esigenza di consentire all'Autorità strumenti d'intervento a tutela della concorrenza più efficaci della mera segnalazione e quella concorrente di garantire l'autonomia delle amministrazioni nel perseguimento degli altri interessi pubblici ad esse affidati, potrebbe ad esempio essere individuato nell'attribuzione all'Autorità di una speciale legittimazione *ex lege* ad impugnare, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, l'atto amministrativo in contrasto con la disciplina della concorrenza e del mercato, laddove vi sia una denuncia che evidenzia come l'atto leda interessi che l'Autorità è preposta a tutelare. Si dovrà, quindi, prevedere un termine di impugnativa per l'Autorità, decorrente dalla segnalazione che in ogni caso deve pervenire nei termini stabiliti per l'impugnativa dell'interessato.

L'impugnativa sarebbe preceduta dall'emanazione di un parere motivato nel quale l'Autorità indicherebbe gli specifici profili delle violazioni riscontrate. L'amministrazione responsabile avrebbe poi un certo termine di tempo per conformarsi ai rilievi dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza al parere motivato, l'Autorità potrebbe adire il giudice amministrativo.

PAGINA BIANCA

Parte II

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

PAGINA BIANCA

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

1. EVOLUZIONE DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA NAZIONALE E INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

Dati di sintesi

Nel corso del 2008, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono stati valutati 842 operazioni di concentrazione, 12 intese, 13 possibili abusi di posizione dominante.

| Attività svolta dall'Autorità | 2007 | 2008 |
|---|------|------|
| Intese | 26 | 12 |
| Abusi | 9 | 13 |
| Concentrazioni fra imprese indipendenti | 864 | 842 |
| Separazioni societarie | 16 | 11 |
| Indagini conoscitive | 2 | 2 |
| Inottemperanza alla diffida | 1 | 1 |

Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 2008 per tipologia ed esito

| | Non violazione di legge | Violazione di legge, autorizzazione condizionata, modifica degli accordi, accettazione impegni | Non competenza o non applicabilità della legge | Totale |
|---|-------------------------|--|--|--------|
| Intese | 1 | 6 | 5 | 12 |
| Abusi di posizione dominante | - | 10 | 3 | 13 |
| Concentrazioni fra imprese indipendenti | 814 | 2 | 26 | 842 |

Le intese esaminate

Nel 2008 sono stati portati a termine sei procedimenti istruttori in materia di intese¹.

In tre casi esaminati, il procedimento si è concluso con l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza: un caso ha avuto ad oggetto la violazione dell'articolo 81 del Trattato CE², mentre due casi hanno riguardato la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90³.

In altri tre casi, i procedimenti hanno portato a decisioni adottate ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, con le quali l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati da una delle parti, senza accertare l'infrazione⁴.

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, nei tre casi di violazione dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 2 della legge n. 287/90, sono state comminate alle imprese sanzioni per un ammontare complessivo pari a 1.665.630,00 di EUR.

Al 31 dicembre 2008 risultano in corso 12 procedimenti dei quali 10 ai sensi articolo 81 del Trattato CE⁵ e 2 ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 287/90⁶.

¹ INAIL-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA; FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE); SERVIZI DI SOCCORSO AUTOSTRADALE; FEDERFARMA TERAMO; MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA; LISTINO PREZZI DEL PANE.

² INAIL-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA.

³ FEDERFARMA TERAMO; LISTINO PREZZI DEL PANE.

⁴ FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORTO EQUESTRI (FISE); SERVIZI DI SOCCORSO AUTOSTRADE; MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

⁵ COSTA CONTAINER LINES/SINTERMAR-TERMINAL DARSENA TOSCANA; LISTINO PREZZI DELLA PASTA; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI MARITTIMI NEL GOLFO DI NAPOLI; RICICLAGGIO DELLE BATTERIE ESAUSTE; VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI; ASSEGNI MAV-COMMISSIONI INTERBANCARIE; CASE D'ASTA; FVH-LIQUIGAS-BUTANGAS-QUIRIS/I.P.E.M; GARGANO CORSE/ACI; LEGA CALCIO/CHIEVO VERONA

⁶ PREZZO DEL GPL PER RISCALDAMENTO REGIONE SARDEGNA; ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

| Intese esaminate nel 2008 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse) | |
|--|----------|
| Settore prevalentemente interessato | |
| Industria alimentare e delle bevande | 1 |
| Credito | 1 |
| Editoria e stampa | 1 |
| Industria farmaceutica | 1 |
| Servizi vari | 1 |
| Attività ricreative, culturali e sportive | 1 |
| Totale | 6 |

Gli abusi di posizione dominante

In materia di abusi di posizione dominante, nel 2008 l'Autorità ha portato a termine dieci procedimenti istruttori⁷.

In due casi, il comportamento è stato ritenuto in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE ed è stata comminata una sanzione totale pari a 3.217.900,00 di EUR⁸.

Negli altri otto casi, il procedimento istruttorio ha condotto a una decisione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 con la quale l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati da una delle parti, senza accertare l'infrazione⁹.

⁷ AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE AEROPORTUALI; SEA-TARIFFE AEROPORTUALI; FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE); POSTE ITALIANE-CONCESSIONARI SERVIZI POSTALI; RAIL TRACTION COMPANY/RETE FERROVIARIA ITALIANA-FERROVIE DELLO STATO; SFRUTTAMENTO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI PRIVILEGIATE; ACQUEDOTTO PUGLIESE; SERVIZI DI SOCCORSO AUTOSTRADALE; PACE STRADE/TOSCANA GAS; MOROSITÀ PREGRESSE TELECOM.

⁸ AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE AEROPORTUALI; SEA-TARIFFE AEROPORTUALI.

⁹ FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE); POSTE ITALIANE-CONCESSIONARI SERVIZI POSTALI; RAIL TRACTION COMPANY/RETE FERROVIARIA ITALIANA-FERROVIE DELLO STATO; SFRUTTAMENTO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI PRIVILEGIATE; ACQUEDOTTO PUGLIESE; SERVIZI DI SOCCORSO AUTOSTRADALE; PACE STRADE/TOSCANA GAS; MOROSITÀ PREGRESSE TELECOM.

| Abusi esaminati nel 2008 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse) | |
|---|-----------|
| Settore prevalentemente interessato | |
| Acqua | 1 |
| Energia elettrica e gas | 1 |
| Servizi postali | 1 |
| Telecomunicazioni | 2 |
| Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto | 3 |
| Attività ricreative, culturali e sportive | 1 |
| Servizi vari | 1 |
| Totale | 10 |

Al 31 dicembre 2008 sono in corso 6 procedimenti ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE¹⁰.

Le operazioni di concentrazione esaminate

Nel periodo di riferimento, i casi di concentrazioni esaminati sono stati 842. In 814 casi l'Autorità non ha riscontrato una violazione di legge, 26 casi si sono conclusi per mancanza di competenza o per non applicabilità della legge e in due casi l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, subordinando la decisione di autorizzazione dell'operazione all'adozione da parte delle imprese di alcune specifiche misure correttive¹¹. In un altro caso, l'Autorità ha modificato le misure correttive di un'operazione di concentrazione precedentemente autorizzata¹². In un altro caso, l'Autorità ha prescritto alcune misure relativamente ad un'operazione di concentrazione notificata ai sensi della normativa sulla ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza¹³.

¹⁰ GARGANO CORSE/ACI; LEGA CALCIO/CHIEVO VERONA; LA NUOVA MECCANICA NAVALE/CANTIERI DEL MEDITERRANEO; CONTO TV/SKY ITALIA; NTV/RFI-ACCESSO AL NODO DI NAPOLI; EXERGIA/ENEL-SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.

¹¹ INTESA SAN PAOLO/CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA/BANCA ANTONVENETA.

¹² ALITALIA/VOLARE.

¹³ COMPAGNIA AEREA ITALIANA/ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE - AIRONE

L'Autorità ha concluso, inoltre, un procedimento ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90, per inottemperanza ad una precedente decisione con cui essa aveva autorizzato con condizioni un'operazione di concentrazione¹⁴.

Infine, l'Autorità ha condotto otto istruttorie relative alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione¹⁵. In tutti i casi è stata riscontrata la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 e sono state comminate alle parti sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 62.000 EUR. Al 31 dicembre 2008 risulta in corso un'istruttoria per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione¹⁶.

Separazioni societarie

Nel 2008, l'Autorità ha condotto quattro istruttorie in relazione alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90¹⁷. Un procedimento si è chiuso per non applicabilità delle legge, mentre i restanti tre si sono conclusi con l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 27.000 EUR.

Al 31 dicembre 2008 è in corso un'istruttoria in materia¹⁸.

Indagini conoscitive

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha concluso due indagini conoscitive ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287/90¹⁹. Al 31 dicembre 2008 sono in corso 9 indagini conoscitive²⁰.

¹⁴ PARMALAT/EUROLAT.

¹⁵ C.V.A. COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE/DEVAL ENERGIE; ALLIANCE MEDICAL/NEWIMA-STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI; ALLIANCE MEDICAL/CENTRO MEDICO SETTE RE; ALLIANCE MEDICAL/LINEA MEDICA; BCC PRIVATE EQUITY S.G.R./AD MAIORA-HYDRO SERVICE PENTA-CBS-SIGMA; VEOLIA PROPRIÉTÉ/BARTIN RECYCLING; CONSIAGAS-INTESACOM/ESTRA ENERGIA, SERVIZI, TERRITORIO, AMBIENTE; MANUTENCOOP/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT.

¹⁶ IRIDE ACQUA GAS/IDROCONS.

¹⁷ AEM DISTRIBUZIONE GAS E CALORE; A2A; AGAM; AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA.

¹⁸ TRAMBUS/ATTIVITÀ AUTOBUS DI LINEA GT.

¹⁹ MERCATO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; LA CORPORATE GOVERNANCE DI BANCHE E ASSICURAZIONI.

²⁰ STATO DI LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE; TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; SETTORE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE; SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o da progetti normativi sono state 55. Come negli anni passati, esse hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

| Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività economica – (numero degli interventi) | |
|--|-------------|
| Settore | 2008 |
| Acqua | 3 |
| Industria alimentare e delle bevande | 2 |
| Assicurazioni e fondi pensione | 2 |
| Credito | 1 |
| Costruzioni | 1 |
| Diritti televisivi | 1 |
| Editoria e stampa | 1 |
| Energia elettrica e gas | 5 |
| Industria farmaceutica | 1 |
| Servizi finanziari | 1 |
| Attività immobiliari | 2 |
| Industria petrolifera | 1 |
| Attività professionali e imprenditoriali | 4 |
| Smaltimento rifiuti | 5 |
| Ristorazione | 1 |
| Sanità e altri servizi sociali | 2 |
| Servizi vari | 7 |
| Attività ricreative, culturali e sportive | 3 |
| Telecomunicazioni | 3 |
| Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto | 8 |
| Varia | 1 |
| Totale | 55 |

POST-TRADING; INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL SETTORE DELL'EDITORIA QUOTIDIANA, PERIODICA E MULTIMEDIALE; INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CARTE PREPAGATE; MERCATO DELLO STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE; SERVIZI SMS, SERVIZI MMS E SERVIZI DATI IN MOBILITÀ; INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL SETTORE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI.

AGRICOLTURA E ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Intese

LISTINO PREZZI DEL PANE

Nel giugno 2008, l'Autorità ha concluso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, accertando che l'associazione Unione Panificatori di Roma e provincia aveva posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la predisposizione e divulgazione di indicazioni di prezzo relative alle tipologie di pane vendute dai panifici attivi in tale territorio, nonché la predisposizione e divulgazione di analisi dei costi delle principali tipologie di pane, finalizzate alla determinazione dei relativi prezzi finali. Il procedimento aveva tratto origine da una segnalazione dell'Associazione Altroconsumo dalla quale si evinceva la possibile esistenza di comportamenti restrittivi posti in essere dall'associazione di categoria.

Sotto il profilo merceologico, l'Autorità ha considerato che il mercato rilevante fosse quello della produzione e vendita di pane. Tale mercato è stato ritenuto dall'Autorità coincidente con il territorio della provincia di Roma, in ragione delle abitudini dei consumatori, i quali tendono ad acquistare il pane in prossimità della propria abitazione.

Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato che l'Unione Panificatori di Roma e provincia aveva posto in essere un'intesa avente ad oggetto la divulgazione di indicazioni sui prezzi di vendita minimi del pane, al pubblico e all'ingrosso, nell'ambito della provincia di Roma. In particolare, nel mese di settembre 2007, tali indicazioni erano state fornite nella forma di un listino prezzi riportante: *i)* una forbice di prezzi "consigliati" per le due principali e più rappresentative tipologie di pane vendute nella provincia; *ii)* una forbice di aumento di prezzo consigliato per tutte le altre tipologie di pane. I valori indicati nel listino erano stati ottenuti a partire da un'analisi dei costi medi aziendali, effettuata per le tipologie di pane "rosetta" e "casereccio", sfociata nell'elaborazione di un valore riassuntivo di costo unitario denominato "dato di panificazione". Il listino era stato diffuso sia nell'ambito di un'assemblea pubblica alla quale erano stati invitati tutti i panificatori della provincia di Roma, associati e non

associati, sia tramite interviste rilasciate alla stampa e ai mezzi televisivi dallo stesso Presidente dell'associazione.

L'Autorità ha accertato, inoltre, che nel periodo compreso tra il mese di aprile 2003 e il mese di settembre 2007, ulteriori indicazioni sui prezzi di vendita erano state fornite dall'associazione sulla base dell'analisi del dato di panificazione, il quale, anche se riferito soltanto ad una, o comunque a poche specifiche tipologie di pane, era facilmente utilizzabile quale parametro per calcolare la griglia di prezzi relativa a tutte le tipologie di prodotto. Pur essendo, in tale periodo, più ristretto l'ambito di diffusione delle indicazioni di prezzo, fornite esclusivamente ai panificatori associati nell'ambito di assemblee o di riunioni di zona, ugualmente chiara era risultata la valenza di "soglie minime" che l'associazione aveva inteso dare a tali indicazioni.

Con riguardo alla consistenza dell'intesa, l'Autorità ha accertato che la percentuale di panificatori iscritti all'Unione Panificatori di Roma e provincia era pari a circa il 40% dei panificatori attivi sul mercato rilevante. Tuttavia, per lo meno in relazione alle più recenti indicazioni di prezzo elaborate dall'associazione, i potenziali effetti di restrizione della concorrenza dovevano ritenersi anche più ampi e consistenti di quanto indicato dalla mera rappresentatività ufficiale dell'associazione. L'istruttoria ha evidenziato, infatti, che tali indicazioni avevano avuto una diffusione ben più vasta rispetto alla mera base associativa, sia mediante la stampa che mediante un'intervista televisiva al Presidente dell'Unione.

L'Autorità ha ritenuto che l'intesa accertata costituiva una violazione molto grave delle norme a tutela della concorrenza in relazione alla sua natura, all'essenzialità del bene oggetto del coordinamento, nonché al ruolo svolto dall'associazione di categoria, le cui indicazioni sono risultate avere una forza particolare in un settore caratterizzato da una elevata frammentazione produttiva e dalla presenza di imprese di tipo artigianale. L'Autorità ha, infine, tenuto conto che essa era già in passato intervenuta nel settore del pane e, in particolare, nei confronti di tutte le Associazioni Provinciali dei Panificatori.

Tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità ha irrogato all'Unione Panificatori di Roma e provincia una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.430 EUR.

Inottemperanze

PARMALAT/EUROLAT

Nel maggio 2008 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Parmalat Spa ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90 accertando l'inottemperanza della società alla propria precedente delibera n. 16282 del 21 dicembre 2006. Più specificamente, nel luglio 1999 l'Autorità aveva autorizzato la concentrazione tra Parmalat e Eurolat Spa, a condizione che la prima eliminasse gli effetti restrittivi dell'operazione in alcuni dei mercati interessati attraverso il rispetto degli impegni da essa stessi proposti²¹. Nel gennaio 2005, l'Autorità aveva accertato il mancato rispetto di Parmalat delle misure imposte ed aveva successivamente prescritto alla stessa, nel giugno 2005, il rispetto di alcune misure volte a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva nei mercati del latte fresco di Lazio e Campania, in assenza dell'implementazione delle condizioni stabilite con il provvedimento del 29 luglio 1999, attraverso la cessione dei marchi Matese e Torre in Pietra, nonché di due stabilimenti produttivi, rami d'azienda della società controllata Newlat Srl, da attuarsi entro una data poi prorogata al 31 dicembre 2006. A seguito della dichiarata difficoltà di Parmalat a procedere alla cessione di singoli rami d'azienda di Newlat, l'Autorità aveva ulteriormente prorogato il termine di cessione al 30 ottobre 2007, stabilendo la cessione, questa volta, del controllo di Newlat a soggetti imprenditoriali indipendenti dal gruppo Parmalat.

In data 26 ottobre 2007 Parmalat comunicava all'Autorità l'avvenuta cessione degli stabilimenti produttivi di cui alla delibera del giugno 2005, ma nel contempo palesava il proprio stato di difficoltà a trovare un acquirente, che avesse i requisiti di

²¹ In particolare, alla luce delle criticità concorrenziali che l'operazione era suscettibile di produrre nei mercati del latte fresco, Parmalat si era impegnata a vendere sei marchi di latte e quattro stabilimenti produttivi e a ritirare dalla Regione Lazio il proprio marchio relativamente al latte fresco e a non utilizzarlo per un periodo di tre anni. Gli impegni prevedevano inoltre la possibilità che, nel caso in cui la capacità produttiva degli stabilimenti ceduti non risultasse adeguata alla valenza dei marchi oggetto di dismissione, Parmalat producesse latte per conto dell'acquirente per un periodo sufficiente a consentire a quest'ultima di adeguare la propria capacità produttiva. Era inoltre contemplata la possibilità che le aziende oggetto di dismissione svolgessero, a condizioni di mercato, attività produttive a beneficio di Parmalat per un dato periodo dall'intervenuto trasferimento della proprietà. Infine, gli impegni prevedevano che, qualora Parmalat intendesse continuare a utilizzare per prodotti diversi dal latte uno o più marchi oggetto di cessione di cui risultasse impossibile dividere la proprietà per classi di prodotto, era tenuta a concedere all'acquirente una licenza perpetua a titolo gratuito a utilizzare tali marchi per il latte fresco e il latte UHT.

indipendenza e capacità richiesti dall'Autorità, per la società Newlat. Parmalat chiedeva, dunque, di poter attuare misure alternative, sebbene idonee a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva sui mercati del latte fresco di Lazio e Campania. A tal fine, Parmalat proponeva, a titolo esemplificativo, la revisione della definizione dei soggetti nei confronti dei quali effettuare la cessione o, in subordine, la cessione dei soli marchi Matese e Torre in Pietra secondo quanto prescritto dal provvedimento del 30 giugno 2005. Con una nota del novembre 2007, infine, Parmalat chiedeva un'ulteriore proroga, fino al giugno 2008, dei termini per ottemperare ai provvedimenti del giugno 2005 e del dicembre 2006.

Nel novembre 2007, l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti di Parmalat per inottemperanza alla misura relativa alla cessione dell'intero capitale sociale di Newlat. Nel corso del procedimento, l'Autorità ha accertato che Parmalat aveva provveduto alla cessione di Newlat secondo le condizioni indicate nel provvedimento del dicembre 2006 soltanto in data 18 aprile 2008, e, dunque, non rispettando il termine del 30 ottobre 2007 stabilito dall'Autorità.. Tenuto conto della gravità della violazione, della sua breve durata, del ravvedimento operoso di Parmalat e, infine, della situazione economica di Parmalat, l'Autorità ha comminato alla società una sanzione pari a 2.200.000 EUR.

Segnalazioni

DISCIPLINA DEI CANONI CONCESSIONARI DEMANIALI MARITTIMI PER LE ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUICOLTURA

Nell'ottobre 2008, l'Autorità ha formulato alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alla disciplina dei canoni concessori demaniali marittimi per le attività di pesca e acquicoltura, così come previsti per le società cooperative e loro consorzi dal D.M. n. 595/95, e per le imprese non costituite in forma cooperativa dal D.M. del luglio 1989.

L'Autorità ha osservato che tale normativa aveva subito nel tempo radicali trasformazioni, pervenendo da ultimo ad un regime di canoni i cui importi apparivano notevolmente differenziati in relazione alla natura giuridica del soggetto titolare di concessione. In particolare, la misura di tali canoni, originariamente diversificata a seconda della tipologia di impresa, era stata parificata per l'utilizzo di tutte le

concessioni demaniali marittime rilasciate, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 164/98, sia a favore di cooperative, che di imprese non costituite in forma di cooperative,. Tale equiparazione era, tuttavia, cessata per via del decreto legislativo n. 154/04, pervenendo così nuovamente all'individuazione di canoni differenziati. In alcune Regioni inoltre, in pendenza di pronunce del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto provvedimenti di notifica dei canoni demaniali quantificati *ex D.M. n. 595/95* e *D.M. del luglio 1989*, si era temporaneamente provveduto all'equiparazione dei canoni dovuti sia dalle cooperative che dalle imprese non costituite in forma di cooperative, determinando una disparità di trattamento tra operatori in relazione alle Regioni in cui risultavano situati ed ove esplicavano la propria attività.

In questo contesto, l'Autorità ha osservato che, sebbene lo svolgimento del gioco concorrenziale si concentrasse, principalmente, al momento del rilascio della concessione da parte delle Autorità competenti, l'individuazione di canoni differenziati risultava idonea a determinare effetti distorsivi nella concorrenza tra operatori svolgenti la medesima attività di pesca e acquicoltura. Gli operatori, infatti, erano tenuti a corrispondere canoni concessori per l'utilizzazione del demanio marittimo stabiliti *ex lege* in ammontari diversi a seconda che avessero adottato la forma di cooperativa o altra forma di impresa, a fronte della medesima attività svolta. L'Autorità ha pertanto osservato come tale differenza dei canoni concessori fosse idonea ad incidere in misura disomogenea sui costi delle società cooperative e delle imprese non associate, risultando potenzialmente in grado di alterarne la capacità competitiva. L'Autorità ha ritenuto che la sola natura giuridica del soggetto titolare della concessione non potesse giustificare la diversità dei canoni concessori in vigore e ha pertanto sottolineato l'esigenza di evitare che il vigente assetto normativo comportasse distorsioni del gioco concorrenziale non strettamente giustificate da esigenze di carattere generale, auspicando al contempo che le osservazioni formulate potessero costituire la base per un riesame dell'intera materia.

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA COSTITUZIONE ED ESERCIZIO DI DEPOSITI FISCALI

Nel dicembre 2008, l'Autorità ha inviato al Parlamento ed al Ministro dell'economia e delle finanze una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge n.

287/90 in merito alla normativa riguardante le autorizzazioni per la costituzione e l'esercizio di depositi fiscali, impianti in cui sono stoccati i prodotti del tabacco in vista della vendita alle tabaccherie. Tale normativa, in particolare, è stata ritenuta suscettibile di ostacolare le possibilità di entrata di nuovi operatori nell'attività di distribuzione dei prodotti del tabacco, che in Italia è svolta in posizione quasi monopolistica dalla società Logista Italia Spa, erede indiretta della rete distributiva che fino al 1998 è stata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le norme relative al rilascio - da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - delle autorizzazioni per la costituzione e l'esercizio dei depositi fiscali sono contenute nel decreto del Ministro delle Finanze del 22 febbraio 1999, n. 67, recante *“Regolamento recante norme concernenti l'istituzione e il regime dei depositi fiscali”*. Tale decreto è stato già oggetto di una segnalazione dell'Autorità²² nelle parti in cui prevedeva: i) che nella domanda di autorizzazione all'istituzione del deposito fiscale fossero indicate le marche che si intendevano introdurre nell'impianto; ii) la prestazione di una cauzione, quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione, pari all'accisa gravante sulla quantità massima dei tabacchi che potevano essere detenuti nel deposito stesso, prendendo a riferimento la marca con il prezzo di vendita più elevato, tra le marche che si intendevano introdurre nel deposito.

In particolare, l'Autorità aveva rilevato che gli operatori aspiranti ad entrare nel mercato dei servizi di distribuzione dei tabacchi potevano non disporre, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, di un quadro certo e definitivo dei propri clienti, produttori o importatori in Italia di prodotti del tabacco. In tale contesto, la loro entrata poteva risultare fortemente ostacolata dalla necessità di indicare nella domanda di autorizzazione le marche che si intendevano detenere nell'istituendo deposito, essendo la cauzione preliminare al rilascio dell'autorizzazione rapportata alla capacità di stoccaggio dell'impianto e commisurata al prezzo del prodotto più costoso tra quelli che si intende detenere. La cauzione, pertanto, avrebbe dovuto essere non preliminare al rilascio dell'autorizzazione alla costituzione del deposito fiscale, bensì successiva e proporzionata all'effettivo esercizio del deposito.

²² Segnalazione AS359 *Regolamentazione riguardante l'istituzione di depositi fiscali*, 21 settembre 2006, in Bollettino n. 37/2006.